REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

dott.ssa	Lina Tosi	Presidente
dott.	Fabio Doro	Giudice
dott.	Antonio Albenzio	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al N. 5402/2024 R.G. promossa da:

P in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. di S S.R.L. società unipersonale, (C.F. e P.I.) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv.

come da mandato in atti

PARTE ATTRICE

contro:

A S.P.A. elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. DAL SOGLIO PAOLO e dal quale è' rappresentato e difeso, unitamente all'avv.

come da mandato in atti

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Cause in materia di patti parasociali - Sez. Spec. Impresa

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e
Firmato Da: ALBENZIO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76e96a04d65a16c2

DI PARTE ATTRICE:

in via preliminare

- *accertare e dichiarare l'inammissibilità, per tardività, di tutte le allegazioni, deduzioni e produzioni, nonché delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, delle istanze istruttorie e delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta a s.p.a. con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.1.2026;*

nel merito, in via principale

- *accertare e dichiarare l'inadempimento di a agli obblighi posti a carico della stessa in forza dell'Accordo 2018, per i titoli e le ragioni esposte;*
- *per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a a risarcire tutti i danni subiti da P e da S s.r.l. in conseguenza dell'inadempimento di cui alla conclusione che precede, da quantificarsi in importo non inferiore a quanto esposto in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, oltre ad ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4, C.C.;*
- *accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di recesso dall'Accordo 2018 di cui alla comunicazione di a del 4.3.2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la permanente validità ed efficacia inter partes dell'Accordo 2018;*

in ogni caso

- *dichiarare tenuta e condannare a alla rifusione integrale in favore degli attori di compensi e spese di lite del presente giudizio, oltre IVA e CPA.*

DI PARTE CONVENUTA:

1) darsi atto della cessazione della materia del contendere sulle prime due conclusioni "nel merito, in via principale" degli attori;
2) dichiararsi inammissibile, o comunque respingersi per mancanza d'interesse ad agire, la terza conclusione "nel merito, in via principale" degli attori;
3) dichiararsi inammissibile o comunque respingersi perché infondata la conclusione svolta dagli attori "in via preliminare";
4) in subordine, rigettarsi ogni domanda degli attori, perché infondata in fatto e in diritto;
5) spese e compensi di causa compensati ovvero, in caso di contestazione, rifusi alla convenuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, P e S s.r.l. hanno convenuto in giudizio a S.p.A. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento occorso e al fine di sentire accertare l'inefficacia del recesso per giusta causa comunicato da parte convenuta, con riferimento ad un medesimo patto parasociale sottoscritto in data 20.2.2018.

Hanno dedotto, in fatto, di essere soci di D s.r.l. al pari di A s.p.a. (socio di maggioranza di D s.r.l. titolare di una partecipazione pari al 61% del capitale sociale) e che, per effetto del patto parasociale, era stata pattuita la distribuzione annuale ai soci di D S.r.l. di una quota non inferiore al 30% degli utili di esercizio.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e
Firmato Da: ALBENZIO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76e96a04d65a16c2

Hanno dedotto che tuttavia era stata respinta la proposta di distribuzione degli utili relativi agli esercizi 2021 e 2022, in violazione del citato Accordo 2018, in conseguenza del voto contrario espresso da A S.p.A., in occasione delle assemblee del 28.6.2022 e del 10.05.2023.

Hanno inoltre dedotto che A S.p.A. ha receduto dal suddetto accordo in data 4.3. 2024 senza alcun giustificato motivo.

Hanno pertanto ritenuto in diritto sussistenti i profili di responsabilità contrattuale a carico di parte convenuta con conseguente fondatezza della domanda di risarcimento dei danni, quantificati negli utili non percepiti nonché meritevole di accoglimento l'accertamento dell'inefficacia del recesso per giusta causa comunicato da A .

Si è costituita tardivamente A S.p.A. dando atto dell'intervenuto pagamento, nelle more del presente giudizio, di quanto richiesto a titolo di distribuzione degli utili per gli anni di riferimento, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa risarcitoria. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'ulteriore domanda di accertamento dell'inefficacia di recesso per difetto di interesse ad agire, stante l'irretroattività di tale condotta.

La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 23.03.2026 a seguito del deposito di comparse conclusionali e repliche.

Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale di risarcimento del danno per mancata distribuzione degli utili relativamente alla sorte capitale.

Ed invero la stessa parte attrice con nota del 18.07.2025 ha dato atto che in data 10.07.2025 l'assemblea dei soci di D s.r.l. ha deliberato, all'unanimità, "di distribuire ai soci utili portati a nuovo, comprensivi del 30% degli utili maturati negli esercizi sociali chiusi al 31.12.2021 e al 31.12.2022, per euro 2.900.000,00"

A tale delibera ha fatto seguito, per come documentato dalla stessa parte convenuta, il pagamento degli utili suddetti nelle more del giudizio, come da bonifici bancari in atti (cfr. doc. 4 e 5 del fasc. parte convenuta).

Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che "*risulta ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione della quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti*" (C. 271/2006).

A fronte di tale contesto nessun ulteriore importo è inoltre dovuto a titolo di interessi e rivalutazione per come ulteriormente preteso da parte attrice nella reiterazione delle proprie domande.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e
Firmato Da: ALBENZIO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76e96a04d65a16c2

Ed invero, parte convenuta ha fornito conteggio analitico di quanto versato a titolo di sorte capitale per gli anni in questione, di interessi legali, decorrenti dal voto contrario originariamente deliberato in assemblea, e di quelli moratori decorrenti dalla domanda giudiziale; rispetto a tale prospetto parte attrice non ha mai preso posizione in maniera circostanziata e altrettanto specifica per giustificare la debenza di ulteriori importi.

Nessun conteggio, invero, risulta essere stato effettuato da parte attrice da cui poter desumere che siano rimaste insoddisfatte le ulteriori pretese richieste a titolo di interessi o rivalutazione a fronte del consistente versamento effettuato nelle more del giudizio da a S.p.A..

Tale condotta omissiva è ancora più rilevante se si considera che l'originaria domanda di parte attrice era finalizzata a pretendere l'importo di euro 839.752,00, ossia una somma nettamente inferiore all'importo di 2.900.000,00 concretamente versato.

Ne consegue che è da ritenersi integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata nel presente giudizio per effetto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio.

Di contro è da ritenersi inammissibile per difetto di interesse ad agire l'ulteriore domanda di inefficacia del recesso per giusta causa.

È noto che l'interesse ad agire - soggetto, quanto a sua sussistenza, al controllo d'ufficio del giudice - deve esistere al momento della decisione e va valutato in relazione alla prospettazione di chi agisce, perché, essendo una condizione dell'azione, che consiste appunto nel rapporto di utilità fra il provvedimento giudiziale richiesto e la situazione di diritto allegata, lo si verifica sulla base della sua idoneità a corrispondere all'esigenza dedotta per come manifestata dalla parte.

Nel caso in esame, parte attrice deduce come dato di partenza l'inadempimento alla corresponsione degli utili per gli anni 2021 e 2022, per come statuito e concordato con accordo parasociale del 2018, rispetto al quale il recesso di parte convenuta sarebbe intervenuto solo nell'anno 2024.

Sulla scorta della suddetta prospettazione effettuata da parte attrice, e in assenza di deduzioni sul punto di parte attrice, non si ravvisa alcun profilo per il quale l'intervento del giudice, in punto di inefficacia del recesso, potrebbe sortire un effetto positivo concreto e attuale sulle ragioni di parte attrice tenuto conto che - stante l'irretroattività degli effetti - lo stesso non è comunque suscettibile di ledere/incidere sull'interesse creditorio concretamente fatto valere da parte attrice nel presente giudizio per gli utili di esercizio degli anni antecedenti.

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e
Firmato Da: ALBENZIO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76e96a04d65a16c2

Ne consegue l'inesistenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione di siffatta azione, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione in merito alla valutazione dei presupposti costitutivi della domanda.

Sul piano delle spese, le stesse andranno compensate.

Ed invero da un lato, il soddisfacimento integrale della domanda principale formulata da parte attrice è avvenuto solo in data successiva all'incardinarsi del presente giudizio e prima della pronuncia in questione, di talché il comportamento di parte convenuta in quanto non caratterizzato da spontaneità, giustifica la condanna alle spese di lite avendo comune reso necessario, per il soddisfacimento della pretesa, l'instaurazione del giudizio, alla luce del principio di causalità (C. 23059/2018).

Dall'altro lato, tuttavia, l'inammissibilità dell'ulteriore domanda formulata per l'accertamento dell'inefficacia del recesso, consente di ritenere integrata la reciproca soccombenza

p.q.m.

il Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni
- Dichiara inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda di accertamento dell'inefficacia di recesso per giusta causa
- Spese compensate

Venezia, 23/04/2026.

Il Giudice relatore

Dott. Antonio Albenzio

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

Firmato Da: LINA TOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 218d6ac5537e30b55aafb8bcd72a828e
Firmato Da: ALBENZIO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 76e96a04d65a16c2